

## **Protocollo d'Intesa per lo sviluppo e la crescita delle imprese a prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici autonome**

**Il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, Ministero dello Sviluppo Economico, Abi, Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia e Alleanza della Cooperative Italiane hanno firmato il Protocollo d'Intesa per lo sviluppo e la crescita delle imprese a prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici autonome.**

Questo piano di interventi ha lo scopo di sostenere l'accesso al credito di oltre 1.400.000 Pmi a prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici autonome. In particolare, verranno attivati specifici plafond bancari per nuovi investimenti e l'avvio di nuove attività che potranno beneficiare della garanzia dello Stato.

### **Beneficiari**

Sono destinatarie del piano degli interventi previsti nel Protocollo d'Intesa:

- le Piccole e Medie Imprese (PMI), così come definite dalla normativa comunitaria, a prevalente partecipazione femminile. Sulla base dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 e dell'articolo 1.2 della successiva circolare n. 1151489 del 22 novembre 2002, per impresa a prevalente partecipazione femminile si intende:
    - l'impresa individuale in cui il titolare è una donna;
    - la società di persone nella quale la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci; la società di capitali dove le quote di partecipazione al capitale siano per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione costituiti per almeno i 2/3 da donne;
    - le cooperative nelle quali la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci.
  - le lavoratrici autonome, comprese le libere professioniste.
- Le PMI e le lavoratrici autonome possono operare in qualsiasi settore.

### **Iniziative ammissibili e contributi**

Le banche e gli intermediari finanziari costituiscono uno specifico plafond finanziario dedicato alla realizzazione delle iniziative previste nel Protocollo d'Intesa in oggetto.

Ciascun Intermediario finanziario pubblica sul proprio sito internet, o mediante altri canali, l'ammontare del plafond. Provvede, inoltre, a comunicarlo all'ABI che pubblica sul proprio sito internet un elenco degli Intermediari finanziari aderenti e dei relativi plafond.

Le banche che aderiranno al Protocollo indicheranno il plafond finanziario dedicato che potrà essere utilizzato per la concessione di finanziamenti in relazione a specifiche linee di intervento:

- "Investiamo nelle donne" – finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell'attività di impresa ovvero della libera professione;
- "Donne in start-up" – finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese, ovvero l'avvio della libera professione;
- "Donne in ripresa" – finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle PMI e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà.

I finanziamenti possono beneficiare della garanzia della Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità" del Fondo di garanzia per le PMI in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile o delle eventuali

garanzie, pubblico o private, che gli Intermediari finanziari riterranno utile acquisire. In tal caso, il costo del finanziamento viene conseguentemente migliorato.

I finanziamenti sono concessi dagli Intermediari finanziari a condizioni competitive rispetto alla normale offerta in relazione ad operazioni simili e con lo stesso grado di rischio.

Il rimborso del capitale dei finanziamenti può essere sospeso, per un periodo fino a 12 mesi, nei seguenti casi: maternità dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma; grave malattia dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge, o convivente, o dei figli anche adottivi; malattia invalidante di un genitore o di un parente o affini entro il terzo grado conviventi dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma.

I soggetti richiedenti non devono avere, al momento della presentazione della domanda, posizioni debitorie classificate dagli Intermediari finanziari come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti da oltre novanta giorni, né procedure esecutive in corso (c.d. "imprese in bonis").

### **Procedure e termini**

Le domande di finanziamento previste dal Protocollo possono essere presentate **entro il termine del 31 dicembre 2015** (termine di validità del Protocollo stesso) agli **Intermediari finanziari aderenti all'iniziativa**.

### **Riferimenti normativi**

- [Protocollo d'Intesa per lo sviluppo e la crescita delle imprese a prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici autonome.](#)

*Per Informazione:* Giancarlo Turchi